

Manovra economica “Salva Italia”: Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.

D.L. 201 pubblicato in G.U. n. 284 del 6/12/2011 – Supplemento Ordinario n. 251

ARGOMENTO	RIASSUNTO	ARTICOLO	ENTRATA IN VIGORE
<p>Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie</p>	<p>Prevede la revisione delle modalità di determinazione dell’Indicatore delle situazione economica equivalente (ISEE) attraverso la pubblicazione di un decreto non regolamentare del Presidente del consiglio dei ministri. Nel medesimo decreto devono essere individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le prestazioni assistenziali e il valore ISEE entro il quale si avrà diritto ad usufruire delle previdenza, con decorrenza 01 gennaio 2013.</p>	<p>Articolo 5</p>	<p>Emanazione di un DPCM non regolamentare entro maggio 2012.</p>
<p>Soppressione INPDAP ENPALS</p>	<p>L’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 6 dicembre 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’ INPS, Il provvedimento è conseguente al processo di armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché alla necessità di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale., Le risorse degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS: con specifici decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da approvare entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura degli Enti soppressi (dal 31 marzo 2012). Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al punto precedente, l’INPS deve razionalizzare l’organizzazione e le procedure. conseguenti alla soppressione degli Enti.</p>	<p>Articolo 21 co. 1-9</p>	<p>06/12/2011</p>
<p>Aumento delle aliquote</p>	<p>Previsto un aumento delle</p>	<p>Articolo 24</p>	<p>01/01/2012</p>

contributive del lavoratori artigiani e commercianti	aliquote contributive dovute da Artigiani e Commercianti pari ad uno 0,3% annuo a partire dal 01/01/2012 fino al raggiungimento del 22% (2018). Per gli esercenti attività commerciali, fino al 2013, è dovuto anche l'ulteriore 0,09% destinato al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.	co. 22	
Aliquote lavoratori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni	Revisione dell'ammontare dei contributi dovuti dai lavoratori coltivatori diretti mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonome dell'INPS L'ammontare dei contributi per le suddette categorie è predeterminato dall'INPS sulla base di 4 fasce di reddito convenzionale, nell'allegato 1, tabelle B e C, al decreto 201/2011, sono riportate le nuove aliquote per la determinazione degli importi.	Articolo 24 co. 23	01/01/2012
Casse previdenziali privatizzate	Le casse di previdenza private di cui al DLgs 509/1994 e DLgs. 103/1996, entro il 31/03/2012 devono provvedere ad adottare idonee misure al fine di garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche per un arco temporale di 50 anni. Le delibere adottate sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, i quali devono esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso il termine del 31/03/2012 senza che si sia provveduto all'adozione del provvedimento o in caso di parere negativo dei Ministeri, con decorrenza 01/01/2012 si applicano: . le disposizioni del comma 2 dell'art. 24 (vale a dire dal 01/01/2012 con riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data è adottato il sistema di calcolo contributivo); . un contributo di solidarietà a carico dei pensionati nella misura dell'1%, per gli anni 2012 e 2013.	Articolo 24 co. 24	31/03/2012

Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti iscritti alla Gestione separata	Estensione della tutela in materia di malattia e maternità ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata presso l'INPS che non siano titolari di pensione o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, vale a dire coloro che versano l'aliquota piena attualmente pari al 26,00% maggiorata dello 0,72%.	Articolo 24 co. 26	01/01/2012
---	---	---------------------------	------------